

Impianti di depurazione e autorizzazione alle emissioni in atmosfera

A cura di Mauro Kusturin

Come spesso è accaduto negli ultimi anni in materia di legislazione ambientale, le normative sono cambiate: spesso queste modifiche, la maggior parte delle volte, sono state negative ed, in alcuni casi come quello che affrontiamo nel presente contributo, addirittura deleterie, tali che, personalmente le ritenga *straordinariamente assurde e tecnicamente inconcepibili*.

Stravolgendo la logica, ho deciso di redigere questo articolo al contrario, partendo dalla risposta al quesito finale: **oggi tutte le linee di trattamento fanghi degli impianti di depurazione sono soggette all'autorizzazione alle emissioni ex Parte V del D.Lgs.152/2006**.

Tale affermazione può sembrare irragionevole, ma purtroppo *leggi & manuali* alla mano è l'unica possibile.

Ripercorriamo la storia ed i passaggi che hanno portato a questa asserzione.

Come sanno tutti gli *addetti ai lavori* in campo ambientale, prima dell'entrata in vigore del *Testo Unico Ambientale*, le emissioni in atmosfera erano disciplinate dal D.P.R. n.203/1988; questa norma, come il successivo D.P.C.M. del 21.7.1989, non contemplava gli impianti di depurazione delle acque reflue, come "*stabilimenti*" per i quali dove essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione alle emissioni.

A dirla tutta, i depuratori non venivano neppure citati nelle predette norme: difatti essi cominciarono ad essere contemplati dalla legislazione ambientale in materia di inquinamento atmosferico con il successivo D.P.R. 25.7.1991, che, modificando appunto il citato D.P.C.M., disponeva all'art.2, comma 1, che "*Le attività di cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione*".

Tra le attività di cui al su richiamato allegato 1, al punto n.24 vengono indicati gli "*Impianti trattamento acque*".

Ad onor del vero, sempre l'art.2 del D.P.R. 25.7.1991 prevedeva al comma 2 che "*Le regioni ... potevano prevedere ... chi i titolari delle attività di cui all'allegato 1 ... comunicassero ... alle autorità competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.*"

Con l'entrata in vigore del D.Lgs.152/2006 e la relativa abrogazione del D.P.R. n.203/88 e delle altre normative succitate, gli impianti di depurazione venivano inseriti nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del TUA, pertanto, soggetti alla disciplina dettata dall'art.272 comma 1 del Testo Unico che disponeva, già in fase di prima

stesura, che l'autorità competente poteva prevedere per le attività richiamate nell'allegato in parola una forma di comunicazione e relativa attestazione di scarsa rilevanza delle emissioni emesse.

Fin qui tutto chiaro per chi era titolare di attività costituita da "impianto trattamento acque".

Questo sino all'emanazione del D.Lgs. 29.6.2010 n.128 che, con qualche piccola modifica, ha stravolto completamente il regime autorizzatorio in materia di emissioni in atmosfera, per gli impianti di depurazione delle acque reflue.

Difatti, questa norma, modificando il succitato allegato con l'aggiunta di pochissime parole – "**escluse le linee di trattamento fanghi**" – ha catapultato **TUTTI** gli impianti di depurazione nella disciplina delle autorizzazioni in emissioni, dalla quale erano stati sempre esclusi dalle previgenti normative.

Inoltre modificando gli artt.272 e 281, il citato decreto legislativo ha disposto che i titolari delle attività costituite da "impianti di trattamento acque" – che hanno le linee di trattamento fanghi – devono adeguarsi alla Parte V del D.Lgs.152/2006 entro il 1.9.2013, presentando richiesta di autorizzazione, ex art.269 del TUA, entro il 31.7.2012; la mancata presentazione della predetta istanza equivale a mancanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo per inquadrare l'*excursus* storico di quanto sopra menzionato:

| D.P.R. 25.7.1991 | D.Lgs. 152/2006 – Parte V | D.Lgs. 152/2006 – Parte V dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs.128/2010 |
|--|---|---|
| ALLEGATO N.1 ELENCO DELLE ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO | ALLEGATO IV IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA Parte I Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1 | ALLEGATO IV IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA Parte I Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1 |
| 23. omissis 24. Impianti trattamento acque. 25. omissis | o) omissis p) Impianti di trattamento acque. q) omissis | o) omissis p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi. q) omissis |

Lasciando per un momento l'aspetto legislativo, che può essere considerato abbastanza chiaro, è doveroso fare qualche piccola considerazione dal punto di vista tecnico.

In primis, non è scandaloso affermare che chi ha aggiunto quelle poche parole quasi sicuramente non ha idonee competenze in tema di impianti di depurazione di acque reflue; difatti che io sappia, a meno di una mia svista colossale, un depuratore è costituito sempre da 2 linee essenziali e strettamente connesse tra di loro: la linea liquami e la linea fanghi.

In secondo luogo, mi chiedo cosa ha voluto intendere e che intenzioni avesse il legislatore escludendo dal regime *semplificato* le “*linee di trattamento fanghi*”; questo, secondo me, resterà un mistero. Forse l’intenzione era di far rientrare nella disciplina in materia di emissioni solo i grandi depuratori, dotata magari di digestori anaerobici, che hanno effettivamente emissioni significative dal punto di vista quali-quantitativo, oppure gli impianti ove, in via del tutto eccezionale e/o per altre problematiche, soluzioni e scelte tecniche, le linee di trattamento dei fanghi sono al di fuori dell’area di pertinenza del depuratore. Tuttavia, allo stato attuale, rientrano nelle linee fanghi, tutti i trattamenti che si possono utilizzare per trattare, appunto, i fanghi prodotti da un depuratore, che vanno dal digestore anaerobico con produzione di biogas al semplicissimo letto di essiccamento.

Infine una terza considerazione: mi chiedo se il legislatore conosce quante e quali siano le emissioni diffuse prodotte da una linea di trattamento fanghi e quante quelle prodotte da una linea di trattamento liquami. Molto probabilmente non ne ha la minima idea, perché spesso e volentieri le prime sono molto meno significative delle seconde.

Alla luce di quanto sopra esposto, era di sicuro più chiaro eliminare del tutto la lettera p) dall’elenco degli “*Impianti ed attività di cui all’articolo 272, comma 1*”.

Tutto ciò premesso, arriviamo al quesito che penso in molti si sono posti ed al quale ho già risposto in testa al presente contributo: quali sono gli impianti di trattamento acque che debbano richiedere l’autorizzazione alle emissioni ex art.269 del D.Lgs.152/2006 per la propria linea trattamento fanghi? Tra questi, rientrano anche i piccoli impianti di depurazione dei piccoli comuni che presentano anche un solo letto di essiccamento?

Ribadisco che “***oggi, tutte le linee di trattamento fanghi degli impianti di depurazione sono soggette all’autorizzazione alle emissioni ex Parte V del D.Lgs.152/2006.***”

E mi chiedo quanti abbiamo ottemperato alla disciplina in parola, considerato che le modifiche apportate dal D.Lgs.128/2010 sono sfuggite a molti soggetti attivi e passivi, ivi comprese le autorità competenti e gli *addetti ai lavori*.

Prevedo che nei prossimi mesi ci sarà un notevole *fioccare* di comunicazioni all’a.g. per ipotesi di violazione dell’art.269, punito dall’art.279 comma 1 del D.Lgs.152/2006, ma spero che quanto prima il legislatore o la magistratura possano arginare quest’attuale concetto normativo, che ritengo personalmente, da un punto di vista tecnico, “*straordinariamente assurdo e tecnicamente inconcepibile*”, ed il quale avrà grosse ripercussioni soprattutto sui piccoli comuni e sulle piccole aziende della nostra penisola.

Infine, nell'ottimistica previsione di quanto sopra, quale scenario si aprirà sui contenziosi tra *controllori & controllati* relativi all'onere della prova circa l'effettiva utilizzazione o meno della linea trattamento fanghi e la necessaria, anzi obbligatoria, autorizzazione ex art.269?

Ma questa oggi sembra fanta-giurisprudenza: già domani però, potrebbe essere realtà.

Mauro Kusturin

Pubblicato 8 settembre 2012